



Giovedì 25/03/2021

"Decreto Sostegni": indennità a lavoratori dipendenti e autonomi

A cura di: Meli e Associati

Il Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha previsto il riconoscimento di un ulteriore aiuto per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti o autonomi appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali nonché i lavoratori dello spettacolo e dello sport.

I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) pari a 1.000 euro riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro, senza necessità di presentare domanda.

Il decreto Sostegni riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori:

- dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali,
- in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Tali lavoratori devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Inoltre non devono essere titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente nascosto di NASPI alla data di entrata in vigore del decreto.

La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

L'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è riconosciuta anche ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del



COVID-19:

- a) lavoratoriÂ dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazioneÂ appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1Â° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b)Â lavoratori intermittentiÂ che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1Â° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- c) lavoratoriÂ autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) nel periodo compreso tra il 1Â° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021. Questi lavoratori, per gli stessi contratti devono essere giÃ Â iscritti alla Gestione separataÂ di cui allâ€™articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile;
- d)Â incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nellâ€™anno 2019 derivante dalle medesime attivitÃ superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata, al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Inoltre questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di:

- a)Â contratto di lavoro subordinatoÂ (fa eccezione solo il contratto di lavoro intermittente senza diritto allâ€™indennitÃ di disponibilitÃ);
- b)Â pensione diretta.

La medesima indennitÃ spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioniÂ lavoratori dello spettacolo:

- che abbiano almenoÂ 30 contributi giornalieriÂ versati al Fondo dal 1Â° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, conÂ reddito derivante non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione nÃ© di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dellâ€™indennitÃ di disponibilitÃ ;
- con almenoÂ 7 contributi giornalieriÂ versati dal 1Â° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui deriva un redditoÂ non superiore a 35.000 euro.

LaÂ domanda, per chi non potesse godere dellâ€™erogazione automatica,Â va presentata allâ€™INPSÂ entro il 30 aprile 2021Â secondo le indicazioni fornite dallâ€™Istituto con apposita circolare.

Lâ€™indennitÃ in favore degli sportivi Ã” erogata dallaÂ societÃ Sport e Salute S.p.A.

LaÂ platea dei beneficiariÂ Ã” costituita dai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il



Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono ricomprese anche le eventuali collaborazioni coordinate e continuative, rese da lavoratori sportivi, scadute entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovate.

L'ammontare dell'indennità varia in base ai compensi percepiti relativamente all'attività sportiva nell'anno di imposta 2019 ed è pari a:

- a) euro 3.600, per compensi in misura superiore ai 10.000 euro annui;
- b) euro 2.400, per compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
- c) euro 1.200 per compensi in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre indennità emergenziali.